

COMUNE DI
BORGO VALBELLUNA
Provincia di Belluno

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE
N. 51 del 29/09/2020

ad oggetto: MODIFICA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2020.

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di Settembre alle ore 20:00, nella Sala Consiliare del Municipio di Mel, è riunito in prima convocazione ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale. La pubblicità della seduta è garantita mediante diretta streaming.

Sono presenti alla trattazione dell'argomento sopra specificato i signori:

N.	NOMINATIVO	RUOLO	P	A
1	CESA STEFANO	Sindaco	X	
2	DEOLA SIMONE	Consigliere	X	
3	FRAPPORTI MONICA	Consigliere	X	
4	ISOTTON ANNA	Consigliere	X	
5	BASSANELLO PIER-LUIGI	Consigliere	X	
6	CORSO MARILISA	Consigliere	X	
7	BORTOLINI ROSANNA	Consigliere	X	
8	BEN GIAMPAOLO	Consigliere	X	
9	BERNARD MARTINO	Consigliere	X	
10	DEOLA RENATO	Consigliere	X	
11	TRINCERI CALOGERO MATTEO	Consigliere	X	
12	CENTA MARA	Consigliere	X	
13	COLLE FLAVIA	Consigliere	X	
14	DALL'ASEN OLIVIERO	Consigliere	X	
15	CIET MARTINA	Consigliere	X	
16	DAL MAGRO DARIO	Consigliere	X	
17	VELLO ARMANDO	Consigliere	X	

Presenti: **17**

Presiede il Sindaco Ing. Stefano Cesa.

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Alessia Rocchi con funzioni consultive referenti e di assistenza.

Il Presidente, constatato che il Collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione, in seduta pubblica, dell'argomento sopra indicato.

COMUNE DI BORGO VALBELLUNA

Provincia di Belluno

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita riscritta la nuova disciplina dell'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 e conseguente abrogazione della TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;
- i presupposti, della nuova disciplina IMU sono analoghi a quelli della precedente normativa, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;
- ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- con delibera di CC n. 26 del 4 giugno 2020 avente ad oggetto *Determinazione delle aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" anno 2020, ai sensi della legge n. 160/2019* sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2020 in attuazione della nuova normativa;

RILEVATO che sono dichiarate assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

CONSIDERATO, altresì, che

- ai sensi del comma 741, il Comune può stabilire l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

COMUNE DI
BORGO VALBELLUNA
P r o v i n c i a d i B e l l u n o

- il comma 744 conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la precedente disciplina IMU;

EVIDENZIATO che:

- per la determinazione della base imponibile dell'IMU viene assunta a riferimento la rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le aree fabbricabili e che per la determinazione della base imponibile sono riproposti i coefficienti moltiplicatori già applicati alla precedente IMU

- vengono confermati gli abbattimenti della base imponibile per le casistiche già agevolate con l'IMU previgente, comprese le esenzioni già conosciute con la precedente disciplina IMU;

VISTA la struttura delle nuove aliquote IMU indicata dai commi compresi tra il 748 e il 755 dell'articolo 1 della medesima legge 160/2019, che fissa l'aliquota base nella misura dello 0,86%, ad eccezione delle altre fattispecie indicate nei commi 748, 749, 750, 751, 752, per le quali la norma detta ulteriore disciplina, in considerazione dell'abrogazione della TASI, con la conseguente necessità di adeguare le aliquote IMU 2020 al fine di garantire il gettito derivante dal precedente assetto IMU e TASI;

VISTO il prospetto delle aliquote IMU e TASI vigenti nell'anno 2019 nel Comune di Borgo Valbelluna, articolate per ambito territoriale degli ex Comuni oggetto di fusione:

ALIQUOTE IMU LOCALITA' MEL ANNO 2019	
Aliquota per l'abitazione principale di residenza nelle sole categorie A1 – A8 – A9 e relative pertinenze, detrazione 200,00	0,46%
Aliquota altri fabbricati (abitazioni in affitto oppure a disposizione)	0,81%
Aliquota abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado. (La base imponibile è ridotta del 50% per le abitazioni concesse in comodato tra genitori e figli e viceversa, a condizione che il contratto sia registrato e che ricorrano gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente.)	0,81%
Immobili ad uso produttivo: categorie catastali D, esclusi i D10 strumentali.	0,76% di cui allo Stato 0,76%
Aliquota aree fabbricabili non urbanizzate. (*)	0,46%
Aliquota aree fabbricabili urbanizzate. (*)	0,92%
(*)Si precisa che le aree in zona B – C1 – C2/7 sono tutte soggette all'aliquota 0,46%.	

ALIQUOTE IMU LOCALITA' TRICHIANA ANNO 2019	
Aliquota per l'abitazione principale di residenza nelle sole categorie A1 – A8 – A9 e relative pertinenze	0,46%
Aliquota altri fabbricati (abitazioni in affitto oppure a disposizione)	0,81%
Aliquota terreni	ESENTE

COMUNE DI
BORGO VALBELLUNA
Provincia di Belluno

Aliquota aree fabbricabili	0,81%
----------------------------	-------

ALIQUOTE IMU LOCALITA' LENTIAI ANNO 2019	
Aliquota per l'abitazione principale di residenza nelle sole categorie A1 A8 A9 e relative pertinenze; detrazione € 200,00	0,4%
Aliquota altri fabbricati (abitazioni in affitto oppure a disposizione)	0,86%
Aliquota aree fabbricabili	0,86%
Immobili ad uso produttivo: categorie catastali D, esclusi i D10 strumentali	0,86 per cento di cui allo Stato 0,76 per cento

ALIQUOTE TASI LOCALITA' MEL ANNO 2019	
Abitazioni principali (escluse A1, A8, A9) e relative pertinenze e unità immobiliari ad esse equiparate dall'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011 (relativamente ai possessori titolari di diritti reali)	Esente ex L.208/2015
Abitazioni principali A1, A8, A9 e relative pertinenze e unità immobiliari ad esse equiparate dall'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011	0,20%
Altri fabbricati ("seconde case" e immobili non pertinenziali)	0,15%
Immobili categoria D	ESENTE
Aree edificabili	ESENTE
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ("immobili merce")	0,10%
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. 557/1993 conv. con mod. L. 133/1994 e previsti dal comma 8 art. 13 D.L. 201/2001 e ss.mm.	0,10%
Alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ATER di Belluno)	ESENTE
Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, di usufrutto o altro diritto reale d'uso o di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che le stesse non risultino locate e che non sia classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9	ESENTE

ALIQUOTE TASI LOCALITA' TRICHIANA ANNO 2019	
Aliquota prima casa e pertinenze	ESENTE
Aliquota altri fabbricati	0,25%

COMUNE DI
BORGO VALBELLUNA
Provincia di Belluno

Aliquota fabbricati strumentali	ESENTE
Aliquota aree fabbricabili	0,25%

ALIQUOTE TASI LOCALITA' LENTIAI ANNO 2019	
Aliquota prima casa e pertinenze se A1-A8-A9	ESENTE
Aliquota altri fabbricati	0,17%
Aliquota fabbricati strumentali	0,1%
Aliquota aree fabbricabili	ESENTE
Aliquota beni merce	0,1%
Aliquota immobili D, A10, B, C1, C3, C4	0,15

RILEVATO che:

- il possesso dell'abitazione principale non costituisce presupposto d'imposta, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 e A/9, intendendosi per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile al catasto urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'agevolazione si applica anche alle pertinenze dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2 - C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna categoria;
- per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 novembre 1998, n. 431, l'imposta si determina applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754 della L. 160/2019, ridotta al 75%;
- continua ad applicarsi la riduzione del 50% alla base imponibile per le unità immobiliari, eccetto le categorie A1, A8, A9, concesse in comodato a parenti entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia, risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile dato in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il proprietario possieda un altro immobile in aggiunta a quello concesso in uso gratuito, all'interno dello stesso comune e lo destini a propria abitazione principale
- la base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, analogamente alla precedente disciplina;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 4.06.2020, in attuazione delle facoltà indicate dalla legge 160/2019 e in particolare dall'art. 1, comma 777, con particolare riferimento alle seguenti disposizioni:

- conferma dell'assimilazione all'abitazione principale per *l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;*
- recepimento dell'esenzione per i comodati a favore di enti non commerciali;

COMUNE DI
BORGO VALBELLUNA
P r o v i n c i a d i B e l l u n o

VISTO l'articolo 1 comma 132 della legge 56/2014: “ *I comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo non sono considerati gli esercizi finanziari in cui l'efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali è sospesa in virtù di previsione legislativa*”;

VISTE le disposizioni relative alla modalità di calcolo dell'IMU, a partire dal 2020, contenute nell'articolo 1 della citata Legge 160/2019, comprensive di specifiche disposizioni per l'anno 2020 e precisamente:

- 761. *L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.*

- 762. *In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.*

CONSIDERATO che la Circolare ministeriale 1/DF del 18 marzo 2020 recante “*Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi da 738 a 782 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti*” permette di adeguare la modalità di calcolo per l'anno 2020 alla situazione concreta, come si comprende dal seguente capoverso contenuto nella circolare; “*occorre evidenziare che se al momento del versamento dell'acconto risulta che il comune già abbia pubblicato sul sito www.finanze.gov.it, le aliquote IMU applicabili nel 2020, il contribuente può determinare l'imposta applicando le nuove aliquote pubblicate*”;

CONSIDERATO che

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6/12/2011, n. 201, sostituito dall' *art. 15-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della Legge n. 160/2019 “*Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire **il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente***”;

COMUNE DI
BORGO VALBELLUNA
P r o v i n c i a d i B e l l u n o

RICHIAMATO l'articolo 1 della L. 160/ 2019 - commi da 748 a 755 – ove si prevede che i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, possono modificare in aumento o in diminuzione le aliquote base fissate dalla norma statale;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% solo per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento, ai sensi del comma 755 della Legge n. 160/2019;

RILEVATO che la possibilità di articolare le aliquote per l'anno 2020 è analoga a quella già concessa per la previgente IMU, in quanto solo a decorrere dal 2021 i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, potranno agire con riferimento alle sole fattispecie individuate con decreto del Ministero delle Finanze accedendo all'applicazione disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, come confermato dalla Risoluzione del Dipartimento dell'Economia e delle Finanze n. 1/2020 avente ad oggetto “ *Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote*”;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento*”;

VISTO il Decreto legge 18/2020 cosiddetto “decreto Cura Italia”, convertito in Legge n. 77/2020, che all'articolo 107 fissa al 30 Settembre 2020 il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2020/2022 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28 aprile 2020, dichiarata immediatamente eseguibile;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 4.06.2020 di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2020;

RILEVATO che per effetto dell'entrata in vigore della Legge 160/2019 tutti i fabbricati rurali strumentali, anche quando insistono su terreni montani esenti IMU sono tenuti al versamento dell'IMU pur in misura ridotta, essendo state abrogate le precedenti disposizioni che ne statuivano l'esenzione;

RITENUTO di azzerare l'aliquota per i fabbricati rurali strumentali, a modifica di quanto in precedenza disposto, al fine di agevolare gli imprenditori agricoli locali;

DATO ATTO che, di conseguenza, ai contribuenti proprietari di fabbricati rurali strumentali che abbiano già versato l'imposta, sarà restituito l'importo non dovuto, eventualmente, per i proprietari di altri fabbricati, mediante conguaglio con il saldo da versare a dicembre;

DATO ATTO che la suddetta modifica tariffaria comporta una minore entrata pari a circa Euro 15.000,00, comunque sostenibile ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio, tenuto conto dell'abolizione della TASI;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dai competenti Responsabili di Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

COMUNE DI
BORGO VALBELLUNA
P r o v i n c i a d i B e l l u n o

Il Sindaco dà la parola all'Assessore al Bilancio Monica Frapporti.

L'Assessore al Bilancio Monica Frapporti illustra la proposta in esame, sottolineando la finalità di sostenere gli imprenditori agricoli locali.

Terminata l'esposizione della proposta **il Sindaco** apre la discussione.

Il Sindaco ricorda che, sempre al fine di sostenere gli imprenditori agricoli, è stato previsto un contributo per lo sfalcio prati; la relativa domanda va presentata entro il 30 settembre p.v.

Il Consigliere Martina Ciet si dichiara favorevole, perché è stato dato un sostegno agli agricoltori in un periodo di particolare criticità. Afferma che sarebbe però opportuno sostenere anche le altre categorie danneggiate a causa della pandemia da Covid-19.

A seguito di apposita votazione espressa in forma palese, con il seguente risultato proclamato dal Sindaco:

presenti: n. 17 Consiglieri

astenuti: nessun Consigliere

votanti: n. 17 Consiglieri

favorevoli: n. 17 Consiglieri

contrari: nessun Consigliere

DELIBERA

DI MODIFICARE, per i motivi espressi in premessa, l'aliquota IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale disponendo l'azzeramento dell'aliquota, in sostituzione di quanto disposto con delibera di Consiglio comunale n. 26/2020;

DI DARE ATTO che, di conseguenza, ai contribuenti proprietari di fabbricati rurali strumentali che abbiano già versato l'imposta, sarà restituito l'importo non dovuto, eventualmente, per i proprietari di altri fabbricati, mediante conguaglio con il saldo da versare a dicembre;

DI STABILIRE, pertanto, le seguenti aliquote IMU per l'anno d'imposta 2020, in conseguenza della modifica apportata con il presente atto:

FATTISPECIE AMBITO TERRITORIALE DEL COMUNE DI BORGO VALBELLUNA	ALIQUOTA APPLICATA
Abitazione principale (di lusso) classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	azzerata
fabbricati rurali ad uso strumentale	azzerata
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati:	0,10%

COMUNE DI
BORGO VALBELLUNA
P r o v i n c i a d i B e l l u n o

fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	0,86%
fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti, cosiddetta aliquota ordinaria	0,96%
terreni agricoli non rientranti nelle esenzioni	ESENTE
aree fabbricabili	0,86%

DI DARE ATTO che ai sensi delle disposizioni contenute nel nuovo regolamento IMU approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 25 del 4.06.2020;

- è equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario, è considerata abitazione principale;
- i terreni agricoli che insistono nel Comune di Borgo Valbelluna sono esenti in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27.12.1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993;

DI DARE ATTO che la modalità di calcolo per l'anno 2020 assume a riferimento le indicazioni della Circolare 1/DF del 18 marzo 2020;

DI DARE ATTO che il gettito atteso dall'Imposta municipale propria per l'anno 2020, al netto della quota stato e delle trattenute previste per legge ai fini del fondo di solidarietà, ammonta circa a € 2.123.000,00;

DI DARE ATTO che la presente delibera definisce la misura delle aliquote IMU 2020 in sostituzione di quanto disposto con precedente delibera di Consiglio comunale n. 26 del 4.06.2020;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della Legge n. 160/2019 "le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente";

DI DEMANDARE ai competenti Responsabili di Servizio l'adozione degli atti conseguenti alla presente deliberazione.

Successivamente a seguito di apposita separata votazione espressa in forma palese, con il seguente risultato proclamato dal Sindaco:

presenti: n. 17 Consiglieri

COMUNE DI
BORGO VALBELLUNA
P r o v i n c i a d i B e l l u n o

astenuti: nessun Consigliere

votanti: n. 17 Consiglieri

favorevoli: n. 17 Consiglieri

contrari: nessun Consigliere

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 5, comma III della Legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento Amministrativo è il Sig./la Sig.ra [Maurizio Schenal] e che i soggetti interessati potranno accedere ai documenti presso Ufficio Tributi Unione Montana Valbelluna.

COMUNE DI
BORGO VALBELLUNA
P r o v i n c i a d i B e l l u n o

Si dispone che la presente deliberazione venga pubblicata e comunicata con le modalità e nelle forme previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il SINDACO
Stefano Cesa

Il SEGRETARIO COMUNALE
Alessia Rocchi

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3-bis, comma 4-bis del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.